

## **L'apprendista non è responsabile dell'errore tecnico**

Lo afferma il Tribunale di Venezia Giudice Ferretti con sentenza del 09.11.2005. Ritiene nelle sostanza il Tribunale di Venezia che il dipendente apprendista non possa essere adibito a lavori comportanti responsabilità senza la necessaria supervisione.

In sostanza, era accaduto che l'apprendista fosse stato applicato alla cassa dell'azienda, nel caso della momentanea assenza del collega, a causa di un errore nella predisposizione della distinta si produce una differenza contabile che viene imputata all'apprendista cui viene inflitta la sanzione disciplinare della multa. Nella sostanza, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 2104 del codice civile che incombe su tutti i lavoratori, è notevolmente assottigliato nel caso dell'apprendista. Resta pertanto a carico del datore di lavoro quale rischio di impresa il possibile errore dell'apprendista.